

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2419

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASSINELLI, TORRISI, CAPANO, LO PRESTI,
SILQUINI, SISTO, VITALI**

Riforma dell'ordinamento forense e delega al Governo per
l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti
l'ordinamento della professione di avvocato

Presentata il 6 maggio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riguarda la riforma dell'ordinamento forense. Essa è frutto di un'elaborazione condivisa da tutti gli organismi rappresentativi dell'avvocatura italiana e, *in primis*, dal Consiglio nazionale forense. Essa è composta da sessantacinque articoli che disciplinano compiutamente l'intero assetto della professione forense.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Disciplina dell'ordinamento forense).

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, disciplina in modo autonomo la professione di avvocato e le norme in essa contenute hanno carattere di specialità.

2. In considerazione della specificità e della rilevanza della funzione difensiva, l'ordinamento forense:

a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato al fine di garantire la tutela degli interessi generali sui quali essa incide;

b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, favorendo la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese, al fine di garantire in ogni sede la massima tutela dei diritti, della libertà e della dignità della persona e di dare attuazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

c) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;

d) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, favorendo la correttezza dei comportamenti e la qualità della prestazione professionale.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà regolamentare del CNF prevista

dalla presente legge, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa richiesta di parere dei consigli dell'ordine circondariale e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense di cui all'articolo 37, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e, in quanto costituito, l'organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense.

4. Al fine della consultazione di cui al comma 3 il CNF trasmette ai soggetti ivi indicati lo schema di regolamento, fissando un termine per l'invio dei pareri non inferiore a trenta giorni.

5. Scaduto il termine di cui al comma 4, il CNF richiede il parere di una commissione composta da un delegato per ogni regione designato dagli ordini circondariali forensi della stessa e da un delegato di ciascuno degli altri soggetti di cui al comma 3.

6. La commissione di cui al comma 5 è istituita entro sessanta giorni dall'elezione del CNF e ha la medesima durata in carica del Consiglio.

ART. 2.

(Disciplina della professione di avvocato).

1. L'avvocato è un libero professionista che opera con attività abituale e prevalente in piene libertà, autonomia e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, in attuazione dei principi di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione e dell'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede.

3. L'iscrizione a un albo circondariale forense è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti

gli organi giurisdizionali della Repubblica; per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale disciplinato dall'articolo 20.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni e attività l'ordine forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge.

5. Sono attività esclusive dell'avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito: la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti davanti alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e per la rappresentanza della pubblica amministrazione.

6. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti ad altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare.

7. È riservata, altresì, agli avvocati, in quanto soggetti necessari e insostituibili per assicurare ai cittadini una tutela dei diritti competente e qualificata, l'attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori del diritto.

8. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che sono o che sono stati iscritti a un albo circondariale forense.

9. L'uso del titolo di avvocato è vietato a chi è stato radiato dall'albo forense.

10. La violazione delle disposizioni di cui del presente articolo, ove non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato, ai sensi dell'articolo 498 del codice penale e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, ai sensi dell'articolo 348 dello stesso codice.

ART. 3.

(Doveri e deontologia).

1. L'avvocato è tenuto a rispettare le leggi e il codice deontologico, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività dell'avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. È dovere dell'avvocato adempiere agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

3. Le norme deontologiche, la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, sentiti gli ordini circondariali forensi, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che deve essere esercitata per la prevalente tutela dell'interesse del cliente. Le norme di cui al presente comma sono aggiornate periodicamente e realizzano i principi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi, nel rispetto del diritto comunitario, da attuare tenendo conto delle consuetudini e delle tradizioni italiane.

4. Il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con regolamento del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 4.

(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari).

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità solidale e illimitata dei soci, tutti necessariamente

iscritti all'albo forense. Lo svolgimento dell'attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui l'incarico sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o di una società professionale. L'appartenenza a un'associazione o a una società non pregiudica l'autonomia o l'indipendenza intellettuale o di giudizio degli associati e dei soci. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme vigenti in materia di società semplice, in quanto compatibili.

2. È vietata la costituzione di società di capitali che hanno nel proprio oggetto l'esecuzione delle prestazioni indicate nell'articolo 2.

3. Le associazioni e le società di cui al comma 1 possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense, altri professionisti iscritti ad albi appartenenti a categorie individuate dal CNF con regolamento.

4. Le associazioni e le società multidisciplinari possono comprendere nel loro oggetto l'esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fino a quando, vi sia tra i soci o tra gli associati almeno un avvocato iscritto all'albo forense. Solo gli iscritti all'albo e i praticanti avvocati nel periodo di abilitazione al patrocinio, nei limiti della loro competenza, possono eseguire le prestazioni esclusive o riservate indicate nell'articolo 2. Le associazioni e le società hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

5. L'associato e il socio possono fare parte di una sola associazione o società.

6. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. I associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede dell'associazione o della società.

7. Alle associazioni e alle società multidisciplinari si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano le società tra avvocati indicate nel comma 1.

8. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.

9. I redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di cassa, con le modalità previste per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare tra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile, nel rispetto delle disposizioni del regolamento adottato dal CNF al fine di adeguare le citate norme del codice civile alle disposizioni della presente legge e alle specificità della professione forense.

11. Il socio o l'associato deve essere escluso se cancellato dall'albo forense con provvedimento definitivo o sospeso con provvedimento disciplinare definitivo non inferiore a un anno e può essere escluso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

ART. 5.

(Segreto professionale).

1. L'avvocato è tenuto nei confronti della parte assistita alla rigorosa osservanza del segreto professionale nell'attività di rappresentanza e di assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

2. L'avvocato è altresì tenuto all'osservanza del massimo riserbo in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

4. L'avvocato e i suoi collaboratori e dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, fatto salvo quanto disposto nel codice di procedura penale.

ART. 6.

(Prescrizioni per il domicilio).

1. L'avvocato deve essere iscritto all'albo forense del circondario del tribunale ove ha il proprio domicilio professionale. Il domicilio professionale è il luogo ove l'avvocato svolge la professione in modo prevalente. Ogni variazione è tempestivamente comunicata per iscritto all'ordine forense. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine circondariale di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio.

2. L'avvocato che stabilisce propri uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha il proprio domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

3. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti ad altri albi che hanno un proprio ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.

4. La violazione degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare.

ART. 7.

(Impegno solenne).

1. Per poter esercitare la professione l'avvocato assume davanti al consiglio dell'ordine, in pubblica seduta, l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la seguente formula: « Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e

diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ».

ART. 8.

(Specializzazioni).

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e di indicare il titolo di specialista, secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 8 del presente articolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, al fine di garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni;

b) i percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione hanno maturato un'anzianità di iscrizione all'albo forense, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno due anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini forensi territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti e istituzioni pubblici o privati per l'organizzazione, anche d'intesa tra loro, di scuole e di corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;

e) il regime transitorio.

3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 400 ore di formazione complessive, al termine dei

quali l'avvocato sostiene un esame di specializzazione, presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione di esame è designata dal CNF ed è composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati e da componenti indicati delle associazioni forensi individuate con apposito regolamento del CNF adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF.

5. I soggetti di cui al comma 3, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

6. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che hanno conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

8. Tra gli avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'associazione deve avere adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 3, per il riconoscimento e per il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono iscritte in un elenco tenuto dal CNF.

9. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali forensi, esercita la vigilanza sui requisiti e sulle condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo e il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, lettera c).

ART. 9.

*(Pubblicità e informazioni
sull'esercizio della professione).*

1. All'avvocato è consentito dare informazioni sull'esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.

2. Il contenuto e la forma delle informazioni di cui al comma 1 devono essere coerenti con la finalità della tutela della collettività, del rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché dei principi del codice deontologico.

ART. 10.

(Formazione continua).

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione nell'interesse degli utenti.

2. Con apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinate, al fine di garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale, le modalità e le condizioni per l'assolvimento

dell'obbligo di formazione continua da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione da parte degli ordini circondariali, delle associazioni forensi e di terzi.

3. L'attività di formazione svolta dagli ordini circondariali, anche in cooperazione o in convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

4. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, disciplinano l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

ART. 11.

(Assicurazione per la responsabilità civile).

1. L'avvocato, l'associazione o la società tra professionisti stipulano una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione, se richiesta, al consiglio dell'ordine.

3. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

4. Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, per i propri iscritti, dagli ordini circondariali, dalle associazioni e dagli enti previdenziali forensi.

ART. 12.

(Tariffe professionali).

1. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli

obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile, fermi restando i limiti di cui al comma 5. I compensi sono determinati in modo da consentire all'avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua funzione sociale e al decoro della professione.

2. L'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.

3. Per ogni incarico professionale l'avvocato ha diritto a un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe.

6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario in caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi restando i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedono la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;

b) in deroga agli onorari minimi e massimi delle tariffe, consentiti ai sensi del comma 6;

c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, ai sensi di quanto previsto dal comma 6.

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti, salvo diversi accordi, sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni.

8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci e i criteri della tariffa, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera l).

9. L'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 13.

(Sostituzioni e collaborazioni).

1. Fatto salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito a un avvocato componente di un'associazione o di una società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o con la società.

Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da un altro avvocato con delega scritta.

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro un adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nell'esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

5. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

ART. 14.

(Albi, elenchi e registri).

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

d) l'elenco speciale dei docenti e dei ricercatori universitari a tempo pieno;

e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, e degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;

f) il registro dei praticanti;

g) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera f);

h) il registro degli avvocati stabiliti, che hanno il domicilio professionale nel circondario;

i) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

l) l'elenco degli avvocati di cui al comma 2 dell'articolo 6;

m) ogni altro albo, elenco o registro previsto dalla legge o dai regolamenti.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti resi in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

3. L'albo, gli elenchi e i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito *internet* dell'ordine. Almeno ogni due anni essi sono pubblicati a stampa e una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti delle corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, al CNF, agli altri consigli dell'ordine forense del distretto nonché alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi, gli elenchi e i registri di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi, degli elenchi e dei registri, nonché le modalità di redazione e di pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinati con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

ART. 15.

(Iscrizione e cancellazione).

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) avere superato l'esame di abilitazione non oltre i cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione;

b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e non essere stato dichiarato fallito, salvo aver ottenuto la riabilitazione;

d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 16;

e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

f) essere di condotta irreprensibile; il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

2. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* del comma 1.

3. È consentita l'iscrizione a un solo albo circondariale.

4. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti prescritti.

5. Il consiglio di cui al comma 4, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede all'iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 10. La

deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi anche i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la corte di appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare ricorso al CNF entro venti giorni dalla notificazione. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi stabilito nel presente comma l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al CNF, il quale decide sul merito dell'iscrizione. La sentenza del CNF è immediatamente esecutiva.

6. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l'iscritto non ha prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo e continuativo della professione ai sensi dell'articolo 19;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 21, quando è cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, fatta salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di un'apposita richiesta.

8. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è

deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 10, 11 e 12, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi; è in ogni caso giustificata l'interruzione per maternità;

b) al compimento del cinquantesimo anno di età; gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante sta sostenendo o sta per sostenere l'esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo;

c) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto decorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica; l'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, fermo restando il limite di età stabilito nella lettera *b)*;

d) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo forense, in quanto compatibili.

9. Gli effetti della cancellazione si hanno:

a) con effetto costitutivo dalla data della delibera per i casi di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 8;

b) con effetto di accertamento, nell'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 8;

c) alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

10. Nei casi in cui è rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio dell'ordine, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

11. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'inte-

ressato e al pubblico ministero presso la corte di appello e il tribunale.

12. L'interessato e il pubblico ministero possono presentare ricorso al CNF nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

13. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da *a*) a *f*) del comma 1. Per le reinscrizioni si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 5.

14. Non si può pronunciare la cancellazione dall'albo quando è in corso un procedimento disciplinare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 60.

15. L'avvocato reinscritto all'albo ai sensi del comma 13 del presente articolo è automaticamente reinscritto all'albo speciale di cui all'articolo 20 qualora ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del tribunale al quale era iscritto.

16. Qualora il consiglio dell'ordine abbia rigettato la domanda di iscrizione all'albo oppure abbia disposto, per qualsiasi motivo, la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 57. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

17. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali l'avvenuta cancellazione dall'albo.

ART. 16.

(Incompatibilità).

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carat-

tere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività d'impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; è fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e di vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi d'impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, in qualunque forma costituite, di amministratore unico o di consigliere delegato di società di capitali, nonché di presidente di consiglio di amministrazione con poteri di gestione; l'incompatibilità non sussiste se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, senza lo svolgimento di attività d'impresa;

d) con la qualità di imprenditore agricolo professionale;

e) con la qualità di ministro di culto;

f) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, anche se con orario di lavoro limitato.

2. Qualora l'esercizio di un'attività incompatibile, ancorché non rilevato dal consiglio dell'ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione all'albo ai fini previdenziali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319. La prevalenza è definita dal comitato dei delegati della Cassa con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attività di lavoro subordinato. La Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato.

ART. 17.

(Eccezioni alle norme sull'incompatibilità).

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 16, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o con la ricerca in materie giuridiche nelle università e nelle scuole secondarie di secondo grado pubbliche e private parificate.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per tale limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d*).

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 2 del presente articolo per gli avvocati che esercitano attività legale per conto di enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 21.

ART. 18.

(Sospensione dall'esercizio professionale).

1. È sospeso dall'esercizio professionale durante il periodo della carica l'avvocato nominato Presidente della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, presidente di giunta regionale o assessore regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario del Governo, componente di un'autorità indipendente, presidente di provincia o assessore provinciale di provincia con popolazione superiore a 300.000 abitanti, sindaco o assessore comunale di comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.

3. Della sospensione di cui al comma 2 è fatta annotazione nell'albo.

ART. 19.

(Esercizio effettivo e continuativo della professione. Revisione degli albi, degli elenchi e dei registri).

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo, fatte salve le eccezioni previste con regolamento del CNF, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento del CNF, adottato ai sensi del periodo precedente, che prevede anche eventuali criteri presuntivi, sentita la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense. Il livello minimo di reddito in vigore per la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense può costituire criterio presuntivo per l'accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo della professione.

2. Il consiglio dell'ordine, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazioni agli uffici finanziari e all'ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità di cui al comma 2, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangono i requisiti per l'iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

4. La mancanza dell'effettività e della continuità dell'esercizio professionale comporta la cancellazione dall'albo, con l'applicazione dei criteri dell'articolo 15, comma 8.

5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla revisione periodica dell'esercizio effettivo e continuativo della professione o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti

presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spettano il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e un'indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono poste a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

6. L'effettività e la continuità della professione non sono richieste durante il periodo della carica per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 18, e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia con popolazione inferiore a un milione di abitanti, di sindaco di comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 500.000 abitanti, nonché di membro di giunta comunale di comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti e che ricopre un incarico politico giudicato equivalente dal CNF.

ART. 20.

(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).

1. L'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi è iscritto a un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e ha superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo. In deroga a quanto previsto nell'articolo 4 della citata legge n. 1003 del 1936, e successive modificazioni, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, hanno ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette. Alternativamente, l'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di dodici anni, ha lodevolmente e proficuamente frequentato la scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con

apposito regolamento del CNF adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è effettuata da una commissione di esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, e consiste in un esame vertente prevalentemente sulle materie di competenza dei settori di esercizio professionale del candidato. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo speciale conservano l'iscrizione; possono altresì richiedere l'iscrizione al medesimo albo, entro il limite massimo di tre anni, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato i requisiti per tale iscrizione ai sensi della normativa vigente alla medesima data.

ART. 21.

(Avvocati degli enti pubblici).

1. Fatti salvi i diritti quesiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, fino a quando sono partecipati prevalentemente da enti pubblici ai quali sono assicurati la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b*). L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro sono garantite l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risultano la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari

legali dell'ente stesso e l'appartenenza al citato ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DELL'ORDINE FORENSE

CAPO I

ORDINE FORENSE E ORDINI CIRCONDARIALI

ART. 22.

(Ordine forense).

1. Gli iscritti agli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.

2. L'ordine forense si articola negli ordini forensi circondariali e nel CNF.

3. Il CNF e gli ordini circondariali forensi sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

4. Agli ordini circondariali forensi non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e ogni norma concernente l'amministrazione e la

contabilità degli enti pubblici. In relazione all'attività svolta essi redigono scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e a rappresentare adeguatamente in un apposito documento annuale la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in conformità a un apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

ART. 23.

(Ordine circondariale forense).

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine circondariale forense al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e con le pubbliche amministrazioni.

2. Gli iscritti all'ordine circondariale forense eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 26 e da un apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti nominato dal presidente del tribunale.

ART. 24.

(Organi dell'ordine circondariale).

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il consiglio;
- c) il presidente;
- d) il segretario;
- e) il tesoriere;
- f) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

ART. 25.

(Assemblea).

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo e agli elenchi speciali di cui all'articolo 14. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da un apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per l'elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

5. Il consiglio delibera, altresì, la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti all'albo.

ART. 26.

(Consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto mediante elezione:

a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti aventi titolo con voto segreto con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 23, comma 2. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti agli albi e agli elenchi speciali degli avvocati di enti pubblici, dei docenti e dei ricercatori universitari e nel registro degli avvocati stabiliti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere *b)*, *d)* e *h)*, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Non sono considerate le elezioni svolte nel corso di un mandato del consiglio se l'incarico ha avuto durata inferiore a un anno.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza o impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

7. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo, o in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio ciascun avvocato iscritto all'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione; la presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

ART. 27.

(Compiti e prerogative del consiglio).

1. Il consiglio:

a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

b) approva i regolamenti interni e i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF;

c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, e secondo modalità previste con regolamento del CNF adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, istituisce e organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, e rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e di scuole di specializzazione;

f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al consiglio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui è venuto a conoscenza; elegge i componenti del consiglio istruttore di disciplina in conformità a quanto disposto dall'articolo 50;

g) esegue il controllo dell'effettività e della continuità dell'esercizio professionale;

h) tutela l'indipendenza e il decoro professionali e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

i) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per verificare la formazione continua degli avvocati;

l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie, secondo quanto stabilito da un apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra questi e i clienti in relazione all'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi deve essere redatto un verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

p) può costituire o aderire a unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione tra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e a fondazioni che hanno come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

r) favorisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni di un apposito regolamento adottato dal CNF, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, che devono garantire l'economicità della gestione.

3. Per provvedere alle spese di gestione e alle attività indicate nel presente articolo nonché ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura e per l'organizzazione di servizi per

l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali, il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e a riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari dagli iscritti a ciascun albo, elenco e registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione agli albi, elenchi e registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera *a)* del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

5. Coloro che nei termini stabiliti non versano il contributo annuale prescritto sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata all'atto di effettuazione del pagamento.

ART. 28.

(Sportello per il cittadino)

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.

3. Il consiglio determina, con proprio regolamento, le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino.

4. Per regolare l'accesso allo sportello per il cittadino il consiglio può stipulare appositi protocolli con enti pubblici territoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Lo sportello per il cittadino fornisce gratuitamente a coloro che si trovano in condizioni di disagio economico e residenti nel circondario del tribunale ove ha sede

l'ordine, informazioni durante la fase pre-contenziosa. Ai fini di cui al presente comma sono considerati in condizioni di disagio economico coloro che, ai sensi della legislazione vigente, si trovano nelle condizioni di reddito che consentono di fruire del beneficio del patrocinio per i non abbienti.

6. Il consiglio determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino.

ART. 29.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un membro supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Per gli ordini con meno di tremila-cinquecento iscritti la funzione del collegio dei revisori dei conti è svolta da un unico revisore.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

4. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

5. Le competenze dovute ai revisori dei conti sono liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle relative tariffe professionali ridotti al 50 per cento.

ART. 30.

(Funzionamento dei consigli).

1. I consigli composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera *b*). Il regolamento può prevedere

che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattano dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

ART. 31.

(Scioglimento del consiglio).

1. Il consiglio è sciolto:

a) se non è in grado di funzionare regolarmente;

b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;

c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario di cui al comma 3, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

CAPO II

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ART. 32.

(Durata e composizione).

1. Il CNF ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni; i suoi componenti non possono es-

sere eletti consecutivamente più di tre volte. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36, in numero di un componente per ciascun distretto di corte di appello. Il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocata dal presidente in carica.

3. A ciascun consiglio dell'ordine spetta un voto ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, e un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, e un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti e oltre. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti da un apposito regolamento interno.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

ART. 33.

(Compiti e prerogative).

1. Il CNF:

a) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e con le pubbliche amministrazioni competenti;

b) adotta i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale, ai

sensi dell'articolo 1, comma 3, e i regolamenti interni per il suo funzionamento;

c) esercita la funzione giurisdizionale ai sensi degli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni;

d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da un altro consigliere da questi delegato, e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base ad un apposito regolamento interno dello stesso CNF;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15;

f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e l'accesso alla stessa;

g) propone, ogni due anni, al Ministro della giustizia le tariffe professionali;

h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionali;

i) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 39 e 40 per i rapporti con le università e dagli articoli 41 e 42 per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale;

l) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

n) adotta il regolamento in materia di specializzazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariale quando sussistono le condizioni previste nell'articolo 31;

p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti di interesse dell'avvocatura;

q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri sui progetti di legge che, anche indirettamente, interessano la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

s) designa rappresentanti di categoria presso commissioni e organi nazionali e internazionali;

t) esprime i pareri ad esso richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato:

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti agli albi, registri ed elenchi;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e di copie;

c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuti dagli iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale di cui al comma 2, lettera *b)*, è compiuta dagli ordini circondariali, ai sensi di quanto previsto da un apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

ART. 34.

(Competenza giurisdizionale).

1. Il CNF decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari e in materia di albi, elenchi e registri nonché di rilascio dei certificati di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la medesima Corte.

3. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte di appello, il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene e la Corte di cassazione. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

4. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 3, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

5. Il ricorso di cui al comma 4 non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

6. Nel caso di annullamento con rinvio da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della stessa Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

ART. 35.

(Funzionamento).

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati all'articolo 34 secondo le previsioni di cui

agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme e i principi del codice di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei collegi di disciplina di cui all'articolo 50 e dei consigli circondariali hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal Primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, nominando anche due revisori dei conti supplenti.

4. Per il compenso dei revisori dei conti si applica il disposto di cui all'articolo 29, comma 5.

5. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, eventualmente anche con la partecipazione di membri esterni al medesimo Consiglio.

ART. 36.

(Eleggibilità e incompatibilità).

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

2. Non possono essere eletti coloro che hanno riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna anche non definitiva a una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere di un ordine circondariale e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda egli decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

CAPO III

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

ART. 37.

(Congresso nazionale forense).

1. Il CNF convoca il Congresso nazionale forense.

2. Al Congresso nazionale forense partecipano tutte le componenti dell'avvocatura, nel rispetto della loro autonomia; esso tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché sulle questioni che riguardano la professione forense.

3. Il Congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie.

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

CAPO I

RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ

ART. 38.

(Corsi di laurea specialistici).

1. Ferme restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza delle università pubbliche e private assicurano il carattere professionalizzante dei propri insegnamenti, promuovendo altresì l'orientamento pratico e casistico degli studi.

ART. 39.

(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza).

1. Ai fini di cui all'articolo 38, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale forense nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute convocate per discutere i profili applicativi delle disposizioni di cui al citato articolo 38.

2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei consigli degli ordini circondariali forensi nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'università più vicina.

ART. 40.

(Accordi tra università e ordini circondariali forensi).

1. Le università e i consigli degli ordini circondariali forensi possono stipulare convenzioni quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di un'apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini circondariali forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

CAPO II

TIROCINIO PROFESSIONALE

ART. 41.

(Contenuti e modalità di svolgimento).

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato

a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche della professione.

2. Presso il consiglio dell'ordine circondariale forense è tenuto il registro dei praticanti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *f*), l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di un *test* di ingresso, da svolgere periodicamente con modalità informatiche presso la sede dei consigli dell'ordine circondariale del distretto della corte di appello di cui al comma 2, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali dell'ordinamento e degli istituti giuridici fondamentali.

3. Il *test* di ingresso di cui al comma 2 è disciplinato da un regolamento adottato dal CNF, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene all'esecuzione e alla correzione della prova stessa. L'aspirante praticante avvocato è ammesso a sostenere il *test* di ingresso nella sede della corte di appello nel cui distretto ha la residenza. Ai fini dell'espletamento della prova informatica e della sua correzione è istituita, per la durata massima di due anni, presso l'ordine circondariale, un'apposita commissione formata da avvocati, da magistrati e da docenti universitari.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 15.

5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico e privato, con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività d'impresa; al praticante si applica, inoltre, il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l'avvocato dagli articoli 16 e 17.

6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione senza giustificato motivo per oltre sei mesi comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, fatta salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

7. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

b) presso l'Avvocatura dello Stato o un ufficio legale di un ente pubblico;

c) per non più di sei mesi, in un altro Paese membro dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

8. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere più di due praticanti contemporaneamente, salvo autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale; in ogni caso, al praticante, decorso il primo mese, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.

10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare l'attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile, davanti al tribunale e ai giudici di pace, e, in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in

vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza dei pretori.

11. Il CNF disciplina con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e alla paternità del praticante, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in un altro Paese membro dell'Unione europea.

12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine circondariale del luogo dove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine competente autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

ART. 42.

(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti da ordini circondariali e da associazioni forensi.

2. Il CNF disciplina con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera c):

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini circondariali e delle associazioni forensi, in ma-

niera da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendersi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a 250 ore per l'intero biennio;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che devono essere affidate ad una commissione composta da avvocati, da magistrati e da docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

3. Gli oneri per l'istituzione e per lo svolgimento dei corsi di formazione possono essere posti, in parte, a carico dei praticanti che li frequentano, ferma restando la possibilità per gli ordini circondariali e per le associazioni forensi di accedere a finanziamenti resi disponibili dallo Stato, dalle regioni, da altri enti pubblici e da privati. I consigli degli ordini circondariali possono istituire borse di studio o altre forme di agevolazione.

ART. 43.

(Certificato di compiuto tirocinio).

1. Il consiglio dell'ordine circondariale presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio ai sensi dell'articolo 42 rilascia il relativo certificato che consente al praticante di partecipare alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'articolo 46 per le tre sessioni immediatamente successive,

fatto salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica. Si considera come sostenuta la sessione nella quale il candidato ha consegnato l'elaborato di tutte le prove.

2. In caso di domanda di trasferimento dell'iscrizione del praticante presso il registro tenuto da un altro consiglio dell'ordine circondariale, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede della corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine circondariale aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

CAPO III

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

ART. 44.

(Disposizioni generali).

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante che ha effettuato il tirocinio professionale ai sensi del capo II, che non ha compiuto cinquanta anni alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione e che ha superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 45.

2. La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi delle corti di appello determinate con

il regolamento del Ministro della giustizia, di cui all'articolo 45, comma 1, che fissa anche il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prova.

ART. 45.

(Prova di preselezione informatica).

1. La prova di preselezione informatica è disciplinata da un regolamento adottato dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche e il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quanto altro attiene all'esecuzione della prova stessa e alla conservazione, gestione e aggiornamento dell'archivio dei quesiti. Il parere del CNF è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della giustizia adotta comunque il regolamento.

2. Nell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene ai seguenti criteri:

a) predisposizione dell'archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire l'effettuazione contemporanea di *test* diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono riguardare argomenti relativi a tutti i libri dei codici civile e penale, di procedura civile e di procedura penale;

b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo da consentirne il raggruppamento per materia e da distinguere le domande per grado di difficoltà, al fine di assicurare l'assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà;

c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candi-

dato nell'ambito di ciascun gruppo per il quale la prova si svolge congiuntamente;

e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono e sia per il grado di difficoltà di ciascuna materia;

f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

g) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.

3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari all'80 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, in conformità alla tabella dei punteggi allegata al regolamento di cui al comma 1.

ART. 46.

(Esame di Stato).

1. L'esame di Stato di cui all'articolo 44, comma 1, si articola:

a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postula la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civili o di diritto e procedura penali o di diritto e giustizia amministrativi;

b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice di cui all'articolo 47, durante la quale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto proces-

suale civile e diritto processuale penale. La prova orale comprende altresì l'esame su altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario e internazionale privato, diritto tributario e ordinamento giudiziario.

2. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti di merito.

3. La commissione esaminatrice procede alla correzione delle prove scritte, riportando sugli elaborati le proprie osservazioni, positive o negative, le quali costituiscono motivazione del voto che è espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli membri della commissione. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello dove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta.

5. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con proprio regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato nonché di valutazione delle prove scritte e orali. In particolare, la valutazione delle prove è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e di argomentazione.

6. La prova scritta si svolge con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il medesimo provvedimento con il quale sono indetti gli esami. A tale fine, i testi di legge utilizzati dai candidati per la prova devono essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati presso la postazione assegnata a ciascun candidato per lo svolgimento della prova. L'appello dei candidati deve essere effettuato in tempi utili al fine di assicurare che la prova scritta abbia inizio all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

7. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né strumenti di telecomunicazione, pena l'immediata esclusione dall'esame, disposta con provvedimento del membro della commissione esaminatrice che ha rilevato l'irregolarità.

8. Qualora siano fatti pervenire, con qualsiasi mezzo, nell'aula dove si svolgono le prove di esame, scritti o appunti di qualunque genere, il candidato che li riceve e che non ne fa immediata denuncia alla commissione esaminatrice è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 7.

9. Chiunque fa pervenire in qualsiasi modo a uno o più candidati, prima o durante la prova di esame, testi relativi al tema proposto è punito con la pena prevista dall'articolo 326 del codice penale. Per i fatti indicati dal presente comma e dal comma 8, i candidati sono denunciati al consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all'albo, di cui all'articolo 50, per i provvedimenti di competenza del medesimo consiglio.

10. Per la valutazione della prova orale la commissione esaminatrice dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie oggetto di esame.

11. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia della prova orale.

ART. 47.

(Commissioni esaminatrici).

1. La commissione esaminatrice è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato, è nominata dal Ministro della giustizia con proprio decreto ed è composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti, dei quali: tre membri effettivi e tre membri supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un membro effettivo e un membro supplente sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte di appello; un membro effettivo e un membro supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì nominata, presso ogni sede di corte di appello, una sottocommissione avente composizione identica alla commissione prevista dal citato comma 1.

3. Presso ogni corte di appello, qualora il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate, con gli stessi criteri di cui ai commi 1 e 2, ulteriori sottocommissioni per gruppi fino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici, posto alle dirette dipendenze del presidente della stessa commissione, uno o più funzionari distaccati del Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati membri delle commissioni esaminatrici gli avvocati che sono membri dei consigli degli ordini circondariali o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati membri della commissione esaminatrice non possono candidarsi quali componenti dei consigli degli ordini circondariali, del consiglio di amministra-

zione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di Stato deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo le modalità contenute in un apposito regolamento adottato dal Ministro di giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, propri ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove di esame scritte e orali nonché dell'uniformità di giudizio delle commissioni esaminatrici. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni esaminatrici di uno o più distretti indicati nel rispettivo atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e di far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono e inviano al CNF una relazione sulle prove di esame oggetto del loro controllo, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui sono state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione esaminatrice o per tutte le prove dell'intero distretto.

9. Dopo la conclusione dell'esame di Stato con risultato positivo, la commissione esaminatrice rilascia il certificato per l'iscrizione all'albo forense. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione all'albo.

ART. 48.

*(Disciplina transitoria
per la pratica professionale).*

1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione all'esercizio della pro-

fessione di avvocato può essere conseguita anche superando l'esame di Stato di cui all'articolo 49, al termine di un periodo di tirocinio pratico di due anni, da svolgere secondo le modalità di cui al capo II, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 42. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato una volta sola, per altri due anni.

2. Alla proroga di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.

3. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti, richiesta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41.

4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, escludendo, ai fini del compimento del periodo di un anno di pratica per l'accesso alla professione di avvocato, la possibilità di valutare quale titolo valido il diploma di specializzazione previsto dal medesimo articolo 1.

ART. 49.

(Disciplina transitoria per l'esame di Stato).

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato previsto all'articolo 48, comma 1, ferma restando la prova di preselezione informatica prevista dall'articolo 45, si articola:

a) in tre prove scritte aventi ad oggetto:

1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, che postula conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postula conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in una

materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

3) la redazione di un parere motivato, a scelta del candidato, su una materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo;

b) in una prova orale, durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile e diritto processuale penale. La prova orale comprende, altresì, l'esame su altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario e internazionale privato, diritto tributario e ordinamento giudiziario.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 46, commi da 2 a 11.

TITOLO V

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I

REGOLE GENERALI

ART. 50.

(Organi del procedimento disciplinare).

1. L'azione disciplinare è esercitata dal consiglio istruttore di disciplina e dai consigli dell'ordine circondariale costituiti in collegio giudicante.

2. Il consiglio istruttore di disciplina è organo degli ordini circondariali del distretto, istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte di appello.

3. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, tra gli iscritti al proprio albo, i componenti del consiglio istruttore

di disciplina nel numero e con le modalità previsti con apposito regolamento del CNF adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine circondariale e di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense; si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine circondariale. Il componente del consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al presente comma per il periodo di tre anni immediatamente successivo alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. La riunione di insediamento del consiglio istruttore di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte di appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariale dell'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità per iscrizione all'albo, il consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

7. I collegi del consiglio istruttore di disciplina sono istituiti presso la sede del consiglio dell'ordine di cui al comma 6 del presente articolo, sono composti da tre membri effettivi e da un membro supplente, scelti sulla base di criteri stabiliti con apposito regolamento del CNF adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e sono presieduti dal componente più anziano per iscrizione all'albo.

8. I consigli dell'ordine circondariale costituiti in collegio giudicante sono composti, per ogni procedimento, da sette

membri effettivi e da tre membri supplenti: il presidente del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, o un altro consigliere da lui delegato in caso di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare; due membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine circondariale. Il consiglio dell'ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell'ordine circondariale designano due consiglieri supplenti. I membri dei collegi sono scelti sulla base di criteri stabiliti con apposito regolamento del CNF, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, che disciplina altresì la formazione dei collegi stessi nelle ipotesi in cui, per motivi di incompatibilità o per altre ragioni, ne sia impossibile la costituzione ai sensi del presente comma. Salvo casi di forza maggiore i collegi non possono mutare la loro composizione dopo l'inizio del dibattimento.

9. Il consiglio dell'ordine costituito in collegio giudicante è presieduto dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi del comma 8.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 2 per i componenti del consiglio dell'ordine costituito in collegio giudicante, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, al collegio giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine e il dibattimento deve tenersi presso la sede del medesimo consiglio dell'ordine; se il procedimento riguarda un componente del consiglio dell'ordine circondariale, l'istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede determinata ai sensi dall'articolo 11 del codice di procedura penale.

11. I componenti dei consigli dell'ordine circondariale costituiti in collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi è un motivo di ricazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Per la validità delle riunioni dei collegi dei consigli istruttori di disciplina e dei consigli dell'ordine circondariale costituiti in collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

13. I costi del consiglio istruttore di disciplina e dei consigli dell'ordine circondariale costituiti in collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariale del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo.

14. Il CNF disciplina con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini circondariali del distretto dei consigli istruttori di disciplina e dei consigli degli ordini circondariali costituiti in collegi giudicanti. Il regolamento può determinare altresì i criteri di formazione delle tabelle periodiche per la composizione dei consigli istruttori di disciplina e dei consigli dell'ordine circondariale costituiti in collegi giudicanti che devono essere trasmesse al CNF per l'approvazione.

15. Ai procedimenti disciplinari per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge è già stato notificato il capo di incolpazione, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data di entrata in vigore.

ART. 51.

(Competenza).

1. La competenza territoriale del consiglio istruttore di disciplina e del consiglio dell'ordine costituito in collegio giudicante è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenco o registro è iscritto l'avvocato o il praticante, ovvero dal luogo ove l'iscritto a un altro albo, elenco o registro ha commesso il fatto.

2. Nell'ipotesi in cui l'indagato o l'incolpato sia uno dei componenti del consiglio istruttore di disciplina e in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

ART. 52.

(Azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal consiglio istruttore di disciplina d'ufficio o a seguito di comunicazione di fatti suscettibili di rilievo disciplinare da parte del consiglio dell'ordine circondariale o da parte di chiunque vi abbia interesse. Nel caso in cui la segnalazione non provenga dal consiglio dell'ordine, il consiglio istruttore di disciplina ne dà immediata notizia al consiglio dell'ordine circondariale competente trasmettendo gli atti per conoscenza.

2. Al fine di cui al comma 1:

a) il consiglio dell'ordine circondariale che ha ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare ovvero che l'ha acquisita d'ufficio la trasmette entro quindici giorni al consiglio istruttore di disciplina;

b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto a un albo, elenco o registro è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché degli sviluppi processuali successivi. Il consiglio dell'ordine circondariale trasmette al consiglio istruttore di disciplina la notizia nel termine di cui alla lettera *a*).

3. Se l'esponente è un avvocato e l'esposto riguarda violazioni del rapporto tra colleghi, o dei rapporti con il consiglio dell'ordine circondariale, o con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, fatta salva l'immediata trasmissione degli atti ai sensi del comma 2, lettera *a*), il consiglio dell'ordine circondariale che ha ricevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l'esito al consiglio istruttore di disciplina.

ART. 53.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 59 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto:

a) dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare;

b) dalla comunicazione all'iscritto del capo di incolpazione;

c) dalla delibera di convocazione dell'incolpato;

d) dalla notifica della decisione del consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante emessa all'esito del dibattimento;

e) dalla notifica all'iscritto della sentenza pronunciata dal CNF ai sensi dell'articolo 57;

f) da ogni altro atto che costituisce esercizio della potestà disciplinare.

4. Dalla data di comunicazione o di notifica dell'atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine della durata di cinque anni; in caso di pluralità di atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà.

ART. 54.

(Istruttoria disciplinare).

1. Ricevuti gli atti, il presidente del consiglio istruttore di disciplina provvede, senza ritardo, a iscrivere in un apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui la stessa si riferisce, e assegna il procedimento al competente consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante. Del collegio non può far parte un iscritto allo stesso albo dell'indagato.

2. Il presidente del consiglio istruttore di disciplina designa per la trattazione se

stesso o un altro componente del consiglio stesso. L'istruttore designato è responsabile della fase istruttoria a lui affidata e comunica, senza ritardo, all'iscritto l'avvio di detta fase, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente dall'istruttore e ha facoltà di farsi assistere da un difensore. Il consiglio istruttore provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall'interessato. Si tiene conto, in ogni caso, della sospensione feriale dei termini.

3. Conclusi gli atti di sua competenza, e nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l'istruttore propone al consiglio istruttore di disciplina di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare; in questa seconda ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in segreteria. Il consiglio delibera, con la partecipazione dell'istruttore, l'archiviazione o l'apertura del procedimento; in questa seconda ipotesi, approva il capo di incolpazione.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all'iscritto, al consiglio dell'ordine circondariale presso il quale l'avvocato è iscritto, al pubblico ministero e all'esponente.

5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla decisione che contiene l'applicazione di una sanzione.

ART. 55.

(Dibattimento disciplinare).

1. Qualora il consiglio istruttore di disciplina disponga l'apertura del procedi-

mento disciplinare ne dà comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero e al consiglio dell'ordine circondariale competente.

2. La comunicazione contiene il capo di incolpazione con l'enunciazione:

a) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

b) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

c) della data della delibera di approvazione del capo di incolpazione;

d) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale e che ha facoltà di depositare memorie e documenti.

3. Decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consiglio istruttore di disciplina trasmette gli atti al competente consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine costituito in collegio giudicante nomina il consigliere relatore e ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante può disporre il proscioglimento nelle forme di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell'incolpato.

5. Il consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento il proscioglimento al consiglio istruttore di disciplina, al pubblico ministero, all'incolpato e all'esponente. In caso di rinvio a giudizio, la citazione a giudizio è notificata con le medesime modalità all'incolpato, nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale, nel termine di

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4 e almeno venti giorni liberi prima della data di comparizione. La citazione contiene:

- a) le generalità dell'incolpato;
- b) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
- c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione davanti al consiglio dell'ordine costituito in collegio giudicante per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
- d) l'avviso che l'incolpato e il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi devono essere sentiti, nel termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
- e) l'elenco dei testimoni che il consiglio dell'ordine costituito in collegio giudicante intende ascoltare;
- f) la data e la sottoscrizione del presidente.

6. Nel corso del dibattimento, che si apre con l'esposizione dei fatti da parte del relatore, l'incolpato e il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, di interrogare o di far interrogare testimoni e di rendere dichiarazioni. L'incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta, è sottoposto all'esame del consiglio dell'ordine costituito in collegio giudicante. L'incolpato ha la parola per ultimo.

7. Il consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato e dal pubblico ministero; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede d'ufficio, o su

istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti.

8. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione unitamente agli esposti e alle segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare nonché ai verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria.

9. Concluso il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, all'incolpato e al suo difensore per le loro conclusioni e per la discussione che si svolge nell'ordine che precede. L'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi.

10. Conclusa la discussione, il consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante delibera il provvedimento a maggioranza dei suoi componenti.

11. Alle parti viene data immediata lettura del dispositivo con l'indicazione del termine per l'impugnazione.

12. La motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore o da un altro consigliere se il presidente lo ritiene opportuno. Il provvedimento è sottoscritto dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante e dal relatore ed è depositato presso la segreteria del medesimo consiglio dell'ordine entro il termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo. Copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al pubblico ministero, al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del distretto, al consiglio istruttore di disciplina, nonché all'autore dell'esposto nel solo caso di proscioglimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante allegato al dispositivo della decisione.

13. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo si applicano le norme del codice di procedura civile, se compatibili.

14. Il procedimento davanti al consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante si conclude entro il termine di diciotto mesi dalla sua apertura; nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i rinvii ottenuti dall'incolpato o gli eventuali rinvii dovuti all'impossibilità di costituire il citato consiglio dell'ordine. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini.

ART. 56.

(Decisione disciplinare e sanzioni).

1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula « non esservi luogo a provvedimento disciplinare »; il consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante può pronunciarsi con la medesima formula in ogni stato del procedimento;

b) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da un mese a tre anni e radiazione.

2. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con l'invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

3. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando per la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto non sia irrogata altra sanzione più grave.

4. La sospensione importa l'esclusione temporanea dall'esercizio della professione

o dal tirocinio e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in gradi di responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

5. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo, elenco o registro tenuto da un altro consiglio dell'ordine, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 62, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco o registro.

6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

ART. 57.

(Impugnazioni).

1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale presso la corte di appello, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione, nonché del consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento.

2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al procuratore della Repubblica e al procuratore generale competenti per territorio nonché al presidente del consiglio istruttore di disciplina una richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.

3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del consiglio dell'ordine cui appartiene il consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante che ha emanato la decisione impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 55, comma 12. Per quanto non stabilito dal presente articolo, si applica l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo e sono enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi dell'impugnazione con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.

5. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica. Ne è altresì data comunicazione al consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato, se diverso dal consiglio dell'ordine che ha deciso.

6. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, fatto salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 61.

7. Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

8. In ogni caso di impugnazione da parte dell'incolpato il CNF può irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella comminata dal consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante.

9. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al CNF si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni.

10. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale presso la corte di appello al cui distretto appartiene l'incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

11. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.

ART. 58.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale).

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto all'eventuale processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Il consiglio istruttore di disciplina e il consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante hanno il potere di acquisire atti e documenti appartenenti al processo penale presso l'autorità giudiziaria.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta all'avvocato dall'autorità giudiziaria è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.

ART. 59.

(Riapertura del procedimento disciplinare).

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che il consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante non ha potuto valutare.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione. In tal caso il presidente lo assegna a un consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante che deve essere diversamente formato da quello che ha emesso il precedente provvedimento.

ART. 60.

(Divieto di cancellazione volontaria dall'albo o dal registro).

1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 54, comma 1, non può essere deliberata la richiesta di cancellazione dal relativo albo o registro fatta dall'avvocato o dal praticante sottoposto a indagine in sede disciplinare, né essere accolta la richiesta del suo trasferimento fino alla fine del procedimento.

2. Nel caso di cancellazione d'ufficio dal relativo albo o registro dell'avvocato o del praticante, il procedimento disciplinare rimane sospeso; può essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante, cessate le ragioni che hanno imposto la cancellazione, si iscrive nuovamente. Dalla delibera di cancellazione rimangono sospesi i termini per la celebrazione del giudizio e i termini di prescrizione.

ART. 61.

(Sospensione cautelare).

1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio deve essere deliberata dal consiglio dell'ordine competente, previa audizione dell'interessato, fatta salva la sua rinuncia, anche a mezzo di un consigliere delegato, nei seguenti casi:

a) applicazione di una misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede

penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

b) pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena comminata con la sentenza penale di primo grado;

c) applicazione di una misura di sicurezza detentiva;

d) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni;

e) in ogni altro caso in cui il fatto contestato è di gravità tale da rendere necessaria la sospensione per la tutela del decoro dell'avvocatura o dei diritti di terzi.

2. La decisione è deliberata in camera di consiglio, dopo aver concesso un termine per il deposito di difese non inferiore a dieci giorni. Gli atti del procedimento e la decisione devono essere immediatamente trasmessi al consiglio istruttore di disciplina. Nei casi di eccezionale urgenza il termine per il deposito di difese viene assegnato con il provvedimento di sospensione. In tale caso il consiglio dell'ordine prende in esame le difese al fine della conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto, e trasmette immediatamente gli atti del procedimento e i provvedimenti assunti al consiglio istruttore di disciplina.

3. La sospensione cautelare non può avere durata superiore a un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di due anni dalla sua irrogazione, non è deliberato il provvedimento sanzionatorio. Nel termine non si computano i periodi di cui all'articolo 55, comma 14.

5. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se è deliberato di non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero

se è disposta l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

6. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata d'ufficio o su istanza di parte qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

7. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso al CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

ART. 62.

(Esecuzione).

1. La decisione emessa dal consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 61 e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante, o dal quindicesimo giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza emessa dal CNF.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'incolpato. A tal fine il CNF trasmette senza ritardo al consiglio dell'ordine competente, affinché provveda all'immediata notifica all'incolpato, le copie autentiche della sentenza nel numero necessario alla notifica stessa.

4. Il consiglio dell'ordine di cui al comma 3, perfezionata la notifica e verificata la data della stessa, invia all'incolpato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la data di decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di essa è data comunicazione senza ritardo ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, nonché

a tutti i consigli dell'ordine. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detrando il periodo di sospensione cautelare già scontato.

7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento sanzionatorio della radiazione, può essere richiesta una nuova iscrizione all'albo, elenco o registro, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 15.

ART. 63.

(Poteri ispettivi del CNF).

1. Il CNF può richiedere ai consigli istruttori di disciplina e ai consigli dell'ordine notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli istruttori di disciplina e dei consigli dell'ordine in merito all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono e inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti dei consigli istruttori di disciplina chiedendo la loro sostituzione ai rispettivi ordini di appartenenza.

2. Poteri ispettivi analoghi a quelli previsti al comma 1 del presente articolo possono essere esercitati per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali è già stato modificato il capo di incolpazione ai sensi di quanto disposto all'articolo 50, comma 15.

TITOLO VI

DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI
TRANSITORIE

ART. 64.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno decreto legislativo recante un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento della professione di avvocato, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) accertare la vigenza delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, comunque abrogate;

b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e di semplificare il linguaggio normativo.

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'ordinamento della professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nell'adozione del testo unico di cui al comma 1, ad inserire in esso, con adeguata evidenza, le norme legislative e regolamentari vigenti.

ART. 65.

(Disposizioni transitorie).

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge, da adottare entro il termine di cui al

comma 3, si applicano, se necessario e in quanto compatibili, le norme vigenti in materia.

2. Il CNF e i consigli degli ordini circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla medesima data.

3. È data facoltà ai consigli degli ordini circondariali di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del mandato. In tale caso, gli organi eletti decadono alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli avvocati iscritti ai relativi albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non sono in possesso dei requisiti prescritti dalla medesima legge, sono tenuti, pena la cancellazione dall'albo, ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro tre anni dalla sua data di entrata in vigore.

5. L'incompatibilità di cui all'articolo 26, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense deve essere rimossa non oltre la scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

€ 1,58



16PDL0025080